

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N. 117 DEL 3/7/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) TRA IL COMUNE DI PINAROLO PO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER "Il Quadrifoglio" ODV ETS PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI CARATTERE SOCIALE

Il giorno otto del mese di maggio dell'anno 2026 in Pinarolo Po

TRA

Il Comune di Pinarolo Po C.F. 84000770184- Piazza Martiri della Liberazione, n°3 - di seguito indicato come il "Comune", rappresentata nella persona del **Sindaco Villani Giuseppe**, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta,

E

L'Associazione di volontariato senza scopo di lucro denominata **Auser "Il Quadrifoglio" ODV ETS**, di seguito indicata come la "Associazione", con sede in Pinarolo Po, Via Depretis, 125 nella persona del **presidente pro tempore e rappresentante legale Carbonini Attilia** C.F. CRBTTL53S44G671F, nata a Pinarolo Po, il04/11/1953, e residente in Pinarolo Po, Via cazzola Laterale, n.9 C.A.P. 27040,

RICHIAMATI

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

PREMESSO CHE

- ❖ il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- ❖ detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione che recita: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".
- ❖ detto principio è altresì richiamato inoltre dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- ❖ quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- ❖ la Regione Lombardia con legge n.22/93 egualmente riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale;
- ❖ la Legge Regionale-Regione Lombardia 14 febbraio 2008, all'art.9 prevede la possibilità, per le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale Generale del Volontariato da almeno sei mesi, di stipulare, con la Regione e con gli altri Enti pubblici, convenzioni per lo svolgimento di attività integrative o di supporto ai servizi pubblici;
- ❖ il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- ❖ il D.L. 3 luglio 2017, n.117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'art.1, comma 2, lett. b), della Legge 06 Giugno 2016, n.106", che ha abrogato la Legge 11.08.1991, n.266, prevede, all'art.56, comma 1, che "le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";

- ❖ la disciplina transitoria contenuta negli articoli da 98 a 104 del Codice, prevede che continuino ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli Enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del decreto legislativo in esame, nel termine previsto dalla legge dalla data della sua entrata in vigore e che il requisito dell'iscrizione al Registro del Terzo Settore si intenda soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;
- ❖ la "Associazione" è iscritta da almeno sei mesi nel Registro Regionale- sez.A Sociale, Provinciale di Pavia del Volontariato di Regione Lombardia;
- ❖ le attività di cui alla presente convenzione non possono configurarsi in alcun modo come sostitutive dell'offerta del mercato del lavoro.

- L'apporto dell'Associazione è integrativo e non sostitutivo dei servizi prestati istituzionalmente dal Comune

- L'Associazione stipulante si impegna a garantire la quantità e la qualità degli interventi definiti nella presente convenzione nei limiti delle proprie disponibilità e risorse umane e nel rispetto delle vigenti norme in materia di Volontariato

- l'Associazione, ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, / opera, nei settori in cui rientrano le attività previste dalla Convenzione;

- l'Associazione possiede i requisiti necessari per svolgere l'attività oggetto della convenzione e tale attività rientra nelle sue finalità istituzionali.

- Nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi possono realizzarsi forme di collaborazione che prevedano la suddivisione dei compiti e degli adempimenti fra soggetti diversi.

TUTTO CIO' PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Finalità e oggetto della convenzione

Con la presente convenzione si intende disciplinare le modalità di collaborazione tra il Comune di Pinarolo Po e l'Associazione Auser "Il Quadrifoglio" ODV ETS per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale di cui all'art. 2 della L.R. n. 22 del 24.7.1993.

Il Comune affida all'Associazione le attività integrative e/o di supporto ai servizi pubblici, per la realizzazione delle seguenti attività:

- 1) TRASPORTO SOCIALE
- 2) PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E FORMATIVE
- 3) COLLABORAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO
- 4) EVENTUALI ALTRI SERVIZI DA CONCORDARE CON INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE PER LA COPERTURA DELLE SPESE AGGIUNTIVE

Per la necessaria verifica periodica dell'attuazione dei servizi convenzionati, dalla eventuale necessità di modificazione in corso d'opera e/o per ogni altra insorgente necessità, i soggetti referenti delle parti sono:

per il Comune è il **Sig. VILLANI GIUSEPPE (Sindaco)**

per l'Associazione la **Sig. CARMELO MASSIMO (Vicepresidente)**

Art. 2- Strutture ed attrezzature

L'Associazione al fine di contribuire e sostenere il servizio di accompagnamento, mette a disposizione dal proprio parco macchine n° 2 autovetture
Il Comune concede in comodato d'uso gratuito i locali in Via Depretis, 125 per l'espletamento del servizio indicato in convenzione,

Sono altresì a carico del Comune le spese relative, al riscaldamento e all'energia elettrica della sede.

Art. 3- Modalità di svolgimento

L'Associazione si impegna a garantire continuità e puntualità nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione (salvo imprevisti non imputabili ai volontari) e a svolgere le attività stesse nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

Le parti convengono che tutte le attività indicate nei precedenti articoli, in particolare le modifiche e/o integrazioni, devono essere richieste dal Comune e concordate con l'Associazione e da quest'ultima attuate sulla base delle indicazioni espresse dai competenti organi comunali.

I rapporti tra il Comune e l'associazione si svolgeranno ispirandosi ai principi della leale collaborazione, della correttezza (art. 1175 del codice civile) e della buona fede (art. 1337 e 1366 del codice civile).

Art. 4 – Obblighi dell'Associazione

L'Associazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato in particolare della L.n.117/2017 – nonché degli obiettivi e delle disposizioni diffusi dall'amministrazione comunale, provvede allo svolgimento delle sopra individuate attività.

L'Associazione garantisce che gli operatori impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie competenze.

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di cui alla presente convenzione sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

L'Associazione si impegna a garantire il rispetto dell'art.33 del D.Lgs. n.117/2017, secondo cui "l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, e/o ai fini della n.106 comma 3 del 6 giugno 2016, al volontario possono essere rimborsate di fronte ad una autocertificazione resa ai sensi del art.46 D.P.R. 28/12/2000 n.445 purché non superino l'importo di euro 10 giornaliere e 150 euro mensili, e l'organo sociale competente delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. L'Associazione garantisce il rispetto della dignità personale e sociale dell'utente, delle sue convinzioni religiose e opinioni politiche.

Art. 5- Rimborso spese

Ai sensi del D.Lgs. 117/2018 (Codice del Terzo Settore) la presente convenzione può prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate da parte dell'Associazione, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile all'attività oggetto della convenzione.

Per le attività della presente convenzione, il Comune di Pinarolo Po si impegna a rimborsare all'Associazione le spese sostenute **nel limite massimo di € 7.000,00** comprensivi dei seguenti oneri:

- le spese relative agli automezzi in utilizzo per le attività oggetto della presente convenzione (a titolo esemplificativo: carburante, manutenzioni, riparazioni, lavaggio, sanificazione, assicurazioni, sulla base di fatture o documenti regolarmente emessi)
- le spese derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari, che l'Associazione è tenuta a stipulare secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs 117/2017,
- le spese per la formazione e l'addestramento dei volontari,
- le spese che l'Associazione e i volontari, impegnati nelle attività convenzionate, dovessero sostenere direttamente.

A titolo di acconto verrà corrisposto entro 30 gg. dalla stipula della convenzione un importo pari ad € 3.500,00 mediante bonifico bancario presso POSTE ITALIANE, IBAN: IT26P0760111300001079057707

Eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, firmata dal presidente dell'organizzazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata (in una percentuale non superiore al 10% del totale chiesto per il rimborso). L'articolo 17, comma 3, del Codice vieta infatti i rimborsi spese di tipo forfettario.

I rimborsi non sono soggetti al regime IVA, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 26/10/1972 n. 633.

In caso di raggiungimento del tetto massimo di spesa prevista, se ritenuto necessario al fine di garantire l'espletamento delle attività previste, potrà essere concordata tra le parti un'integrazione dell'importo massimo stabilito in convenzione, nel limite delle risorse comunali disponibili.

Art. 6-Verifica reciproci adempimenti

All'occorrenza, e comunque almeno due volte all'anno, verranno promossi tra le parti incontri tra i responsabili dei rispettivi servizi allo scopo di verificare le attività in atto.

Semestralmente l'Associazione presenterà al Comune una rendicontazione dei servizi svolti a fronte della presente convenzione.

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità delle attività, di cui all'articolo 1, rese dall'Associazione.

Art. 7-Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di 1 anno dal 09/04/2026, con possibilità di rinnovo.

E' prevista la possibilità di disdetta da ambo le parti per gravi e giustificati motivi, con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 8: Risoluzione del rapporto

Ripetute inadempienze agli impegni assunti dalle parti possono determinare la risoluzione del presente accordo, fatto salvo che le parti potranno recedere liberamente, senza alcun onere, dandone preavviso motivato di almeno tre mesi alla controparte.

Art. 9- Registrazione della convenzione

La presente convenzione è esente dall'imposta di registro e di bollo in virtù del disposto dell'art. 82 comma 5 della L. n. 117/2017. All'associazione, con riferimento alle attività oggetto della presente convenzione, si applicano le agevolazioni di natura fiscale previste dal "Titolo X Regime fiscale degli enti del terzo settore" della L. n.117/2017, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in quanto compatibili.

Per tutto quanto qui non previsto e normato, **Comune** e **Associazione** rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Art.10- Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi di leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice Civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice Civile).

Individuano quale unico Foro il Tribunale di Pavia.

Art. 11- Riservatezza e autorizzazione al trattamento dei dati

Le parti con la sottoscrizione della presente convenzione, autorizzano il trattamento dei dati personali, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dall'atto, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 e con le finalità di gestione del rapporto convenzionale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata.
2. Titolare del trattamento è il COMUNE DI PINAROLO PO, in persona del sindaco pro tempore, con decreto n. 149 del 22/11/2018, la facoltà di nominare l'associazione quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, derivante dalla presente convenzione.
3. L'associazione, pertanto, è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento dei progetti oggetto di convenzione e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento dei progetti stessi stesso, come espressamente previsto dagli articoli successivi.
4. L'associazione dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile del trattamento, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

1. La finalità dei trattamenti dei dati oggetto della presente nomina è la gestione delle attività connesse ai progetti, come identificati in premessa e all'art. 2 della presente convenzione.

DURATA DEL TRATTAMENTO

1. La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è limitata alla durata della convenzione, tenuto conto di eventuali proroghe contrattuali per qualsiasi motivo concordate tra le parti.

DATI TRATTATI DAL RESPONSABILE

1. Il responsabile per le attività oggetto del presente contratto, potrà trattare, tramite risorse tecnologiche e/o cartacee, i dati personali di cui agli articoli 4, 9 e 10 del RGPD 2016/679.

CATEGORIE DI INTERESSATI

1. Gli interessati a cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto sono cittadini del Comune di Pinarolo Po per cui l'associazione è tenuta a trattare i dati per lo svolgimento delle funzioni previste dal contratto.

RICORSO AD "ALTRI RESPONSABILI"

1. Il Titolare autorizza l'associazione, nominata "Responsabile esterno", laddove ritenuto necessario, a nominare "altri responsabili" per lo svolgimento di attività propedeutiche all'oggetto della convenzione, con l'obbligo, da parte del Responsabile Esterno, di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di "altri responsabili" del trattamento, così da consentire l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli "altri responsabili" del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'associazione nominata Responsabile esterno conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera ed esclusiva responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli "altri responsabili".

OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. In virtù della designazione attribuita, l'associazione, quale Responsabile, ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo, è necessario che il Responsabile del trattamento:
 - tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
 - garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
 - rispetti le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;
 - tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;
 - assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

- su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali, in formato intellegibile, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;
- si attivi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.

2. In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Letto, approvato e sottoscritto.

Pinarolo Po, 08 maggio 2026

Per il Comune




Per l'Associazione

